

PROT. N. 463 DEL 21/02/2019

**ACCORDO QUADRO**

**TRA**

**CeSMA - Centro di Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati**

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in prosieguo

denominato **CeSMA**, con sede nel Complesso Universitario San

Giovanni - C.so Nicolangelo Protopisani - San Giovanni a Teduccio,

80146 Napoli - P.IVA 00876220633 - Legale rappresentante Prof.

Ing. Leopoldo Angrisani, in qualità di Direttore a tanto

autorizzato con decreto rettorale DR/2016/1184 del 18/04/2016

(qui di seguito "CeSMA")

**E**

**Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie**

**concianti** (in seguito indicata come "SSIP") con sede in Napoli,

Comprensorio Olivetti, Via Campi Flegrei, 34 80078 Pozzuoli (NA),

Codice Fiscale e P. IVA 07936981211, rappresentata dal Direttore

generale, dr. Edoardo Imperiale, giusta delibera del Consiglio

di Amministrazione del 02/05/2018 e procura speciale per atto

notaio Rosselli

**premesso che**

1. Il CeSMA dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

è stato istituito e attivato con Decreto Rettoriale

DR/2013/1018 del 25/03/2013, al fine di una migliore

utilizzo di risorse e competenze dell'Ateneo

relativamente all'attività sia di sperimentazione e

sviluppo di metodologie e procedure innovative sia di erogazione di servizi avanzati, in ambito metrologico, nello specifico, e tecnologico, più in generale. Il CeSMA si propone di realizzare le seguenti finalità:

- concorrere al perseguimento dello sviluppo dell'apparato produttivo regionale e di tutto il Mezzogiorno, grazie a un'efficace politica di trasferimento tecnologico capace di stimolare la diffusione e l'impiego di metodologie e tecnologie innovative ed una più stretta collaborazione tra mondo del lavoro e Università;
- realizzare un percorso progettuale che preveda in tutte le sue fasi (dalla ideazione alla gestione fino alla valutazione) un elevato ed effettivo livello di coinvolgimento e di condivisione di responsabilità delle strutture dell'Ateneo;
- assicurare che le attività sperimentali del Centro possano produrre positivi effetti di trascinamento e ricaduta sulle attività universitarie di formazione e di ricerca;
- diffondere in Ateneo e sul territorio la cultura della metrologia, e più in generale delle nuove tecnologie, unitamente alle competenze scientifiche e tecniche sia per lo sviluppo e la sperimentazione di metodologie e procedure innovative sia per l'erogazione di servizi avanzati;

2. il CeSMA organizza le sue attività in servizi e progetti in conformità con le finalità sopra esposte; collabora con

i Dipartimenti nella realizzazione dei servizi metrologici e tecnologici resi a Enti pubblici e privati e può partecipare a progetti a termine di interesse per l'Ateneo in collaborazione con i Dipartimenti dell'Ateneo;

3. la SSIP è un Organismo di Ricerca nazionale, di diritto pubblico, delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi produttivi, formazione, analisi e controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, documentazione e divulgazione scientifica ed iniziative orientate all'implementazione dello sviluppo dell'industria conciaria e dei settori utilizzatori di cuoio;

4. la SSIP, attraverso il Politecnico del Cuoio, si propone di favorire lo sviluppo di impresa e a rafforzare le competenze tecniche-organizzative, attraverso l'integrazione tra i sistemi di istruzione e lavoro nella filiera moda e della produzione del cuoio. Il Politecnico inoltre è teso a consolidare e divulgare la cultura tecnica del cuoio e dei nuovi materiali, attraverso iniziative e attività di studio, ricerca, progettazione e gestione di

Incubatori, Acceleratori, FabLab, co-working;

5. la SSIP eroga servizi ad elevata competenza tecnico-scientifica per le risoluzioni dei fabbisogni delle aziende della filiera conciaria, grazie al supporto di ricercatori e tecnologi che informano ed orientano le aziende del comparto con un percorso di intervento personalizzato, capace di individuare le soluzioni e i servizi più adeguati per specifica realtà;

6. la SSIP, attraverso i laboratori di prove chimiche e fisiche, assicura e svolge attività di analisi utilizzando tecniche di diagnostica avanzate che consentono di ottenere i dati necessari allo sviluppo di tecnologie mirate all'innovazione dei processi conciari, finalizzata non solo al prodotto finale ma anche alla valorizzazione degli scarti, intesi come materia prima seconda ad elevato valore aggiunto per l'industria chimica e farmaceutica;

7. Il CeSMA e SSIP hanno un forte radicamento sul territorio, e contribuiscono ad organizzazioni e a progetti finalizzati alla crescita del livello di competitività locale, tramite adozione di progettualità complesse fondate su innovazione tecnologica, organizzativa e supporto alla propensione imprenditoriale, in modo particolare basati sui risultati delle attività di ricerca

8. In considerazione della complementarità dei rispettivi

core business, con il presente Accordo, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a complementare le loro competenze al fine di offrire un più ampio servizio alle imprese;

9. E' intenzione delle Parti (i) individuare il perimetro delle Aree di collaborazione sin qui ipotizzabili, (ii) sviluppare una cooperazione nelle Aree di collaborazione individuate, (iii) valutare l'opportunità di stipulare successivi accordi (di seguito gli "Accordi Definitivi") per disciplinare, secondo la normativa vigente, i rapporti giuridici che si instaureranno tra le Parti.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse sono parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Accordo Quadro (di seguito anche AQ).

#### **Art. 2 - Aree di collaborazione**

Le Parti, con il presente AQ, concordano di identificare le Aree di collaborazione nelle quali esaminare congiuntamente l'opportunità di individuare e sviluppare una possibile cooperazione.

Le Parti hanno preliminarmente individuato, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, le seguenti Aree di collaborazione, nelle quali si ritiene possibile perseguire strategie e obiettivi comuni utilizzando le competenze, le risorse e le specifiche capacità di ciascuna Parte:

- progettazione di azioni di formazione, disseminazione ed orientamento;

- sviluppo di attività congiunte di divulgazione innovativa e trasferimento tecnologico della cultura del materiale;

- partecipazione a progetti e bandi comunitari, nazionali, regionali;

- sviluppo delle competenze sui temi della Qualità e dell'Accreditamento;

- realizzazione di attività congiunte riguardanti la garanzia della Qualità;

- sviluppo di ricerca applicata su temi di reciproco interesse, con particolare riguardo alle attività peculiari dei laboratori di prova di CeSMA e SSIP;

- integrazione dei servizi offerti da CeSMA e SSIP per un posizionamento più competitivo nel mercato nazionale e internazionale di ambo le Parti;

- più capillare promozione sul territorio dei servizi offerti da CeSMA e SSIP.

Le Aree di collaborazione sopra indicate non sono da considerarsi

esaustive e/o vincolanti per eventuali ri-definizioni del perimetro di collaborazione, che le Parti potranno decidere mutuamente nell'ambito delle attività che porteranno agli Atti Esecutivi di cui al successivo Art.3.

### **Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività e Atti**

#### **Esecutivi**

CeSMA e SSIP si impegnano ad approfondire i temi relativi alle Aree di collaborazione attraverso una serie di analisi congiunte e secondo modalità che verranno successivamente concordate.

A seguito del completamento delle suddette analisi, verrà valutata l'opportunità di stipulare Atti Esecutivi, in cui saranno stabilite le attività da realizzare congiuntamente in relazione a ciascuna Area di collaborazione.

Il CeSMA e SSIP favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione prevalentemente nel settore della Qualità in ambito conciario e tessile.

Nello specifico, le Parti si impegnano a sviluppare attività congiunte secondo la seguente tempistica:

- a far data dalla stipula del presente Accordo Quadro verranno avviate le analisi congiunte sulle Aree di collaborazione precedentemente identificate;
- entro 30 gg. dalla stipula del presente AO sarà avviato un tavolo per la definizione di eventuali Atti Esecutivi,

relativi alle Aree di collaborazione per le quali le analisi sono giunte ad un adeguato livello di approfondimento.

Le attività delle Parti saranno svolte in modo da valorizzare le competenze distintive delle due Parti, e in particolare:

- CeSMA valorizzerà la propria esperienza concernente lo studio, la definizione e l'implementazione di metodologie avanzate di prova e caratterizzazione, nonché la sperimentazione, l'integrazione e l'ottimizzazione di tecnologie abilitanti allo stato dell'arte nel settore tessile e conciario nonché la propria esperienza sul Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e l'attività di supporto all'implementazione di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

- SSIP amplierà le proprie conoscenze in merito alle Aree di collaborazione, così come indicato all'art.2, e potenzierà il proprio know how nell'ambito dei settori di comune interesse.

Ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura connesso a ciascuna delle attività poste in essere nell'ambito e in esecuzione del presente AQ rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto.

SSIP dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- l'organizzazione di visite e stage indirizzati agli



studenti;

- l'organizzazione di conferenze e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali.

Eventuali attività di tirocinio verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della normativa in vigore e secondo gli schemi tipo adottati dal CeSMA.

#### **Art. 4 - Commissione di Coordinamento**

Le Parti concordano di costituire una Commissione di Coordinamento allo scopo di:

- valutare lo stato di avanzamento delle attività oggetto del presente AQ;
- individuare eventuali nuove Aree di collaborazione.

Costituiscono la Commissione di Coordinamento i seguenti rappresentanti delle Parti:

- per SSIP il dott. Edoardo Imperiale ed il dott. Gianluigi Calvanese;
- per CeSMA il prof. Leopoldo Angrisani e la prof.ssa Maria Quarto.

La Commissione di Coordinamento si riunirà ogni 2 mesi circa, a far data dalla stipula del presente AQ.

**Art. 5 - Durata, Recesso ed Evoluzione verso gli Atti**

**Esecutivi**

Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del presente AQ, ma nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile verso l'altra Parte o sue società controllate/collegate, nell'eventualità che le Parti non riescano a conseguire gli obiettivi prefissati.

Eccetto quanto previsto all'Art. 8, nessuna delle Parti avrà alcun obbligo nei confronti dell'altra Parte, fino al momento in cui gli Accordi Definitivi siano stati stipulati, fermo restando che ciascuna delle Parti sarà libera di stipulare meno detti Atti Esecutivi. Le disposizioni del presente AQ, pertanto, non costituiscono e non devono essere interpretate nel senso di porre a carico di alcuna delle Parti un obbligo "de contrahendo" relativamente alle Aree di collaborazione individuate all'Art. 2 che precede.

Questo AQ non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle Aree di collaborazione individuate, mantenendo le Parti la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori.

La validità dell'Accordo Quadro è di 3 (tre) anni, a far data dalla sua stipula, anche in caso di mancata sottoscrizione di uno o più Atti Esecutivi. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per la scadenza del presente AQ, per non averlo rinnovato o per non aver concluso alcun Accordo Definitivo.

Pertanto, alle Parti non è riconosciuto il risarcimento del danno, né in termini di danno emergente né lucro cessante, per danni diretti o indiretti derivanti dalla scadenza del presente AQ, dal mancato rinnovo dello stesso o dalla mancata sottoscrizione di Atti Esecutivi.

Entrambe le Parti si riconoscono reciprocamente libere di interrompere in qualsiasi momento ogni trattativa oggetto del presente AQ, laddove ciascuna, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, si convinca che non sussistono le condizioni per dar luogo ad una proficua collaborazione in una o più delle Aree di collaborazione. In tal caso ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura connesso a ognuna delle attività poste in essere nell'ambito e in esecuzione del presente Accordo rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto.

#### **Art. 6 - Informazioni**

Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i dati, le informazioni e la documentazione che autonomamente giudicheranno necessari per le attività oggetto del presente AQ.

Nel rispetto della normativa antitrust, le Parti sin da ora convengono che nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente atto:

- nessun accordo formale o informale, scritto od orale, sarà realizzato per coordinare le rispettive attività in modo tale da

precludere gli sbocchi al mercato dei concorrenti attuali o potenziali delle Parti o da ottenere una spartizione dei mercati sulle eventuali attività in concorrenza;

- nessuna informazione sensibile di mercato (quali ad esempio distribuzione territoriale dei clienti, volume e spesa per tipologia di servizio, strategie commerciali e termini di vendita e prezzi) che consenta alle Parti un loro sfruttamento nei mercati su cui le Parti sono attive ai danni della concorrenza sarà scambiata;

- nessuna attività che abbia effetto su terzi concorrenti delle Parti sarà posta in essere dalle stesse a seguito dello svolgimento di quanto disciplinato dal presente atto;

- nessuna ricerca e nessuno sviluppo di servizi congiuntamente condotti, per quanto oggetto del presente atto, potranno comunque implicare il passaggio di informazioni in possesso delle Parti circa pratiche commerciali, costi e vantaggi economici delle offerte o modalità di distribuzione o di esecuzione dei servizi dei concorrenti di ciascuna delle Parti.

- le Parti, le loro società controllate, collegate e affiliate si impegnano, altresì, a non porre in essere, anche indirettamente, trattative e/o contratti di alcun tipo e/o in qualunque forma con il personale dipendente dell'altra Parte, in assenza di espresso consenso scritto.

In ogni caso, tutte le informazioni sull'attività della

controparte e sulla controparte stessa acquisite in esecuzione del presente Accordo Quadro, e che non siano di pubblico dominio, sono da intendersi riservate, con applicazione del disposto del seguente Art. 8.

#### **Art. 7 - Interezza dell'accordo**

Il presente AQ rappresenta l'intero intendimento delle Parti e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, di qualsiasi natura intercorso tra le Parti con riferimento alle Aree di collaborazione come definite all'Art. 2 che precede.

#### **Art. 8 - Riservatezza**

Le Parti riconoscono di essere vincolate dalla segretezza e riservatezza delle informazioni disciplinate in questo articolo.

Sono Informazioni Confidenziali:

- tutte le informazioni contenute nel presente Accordo Quadro nonché le informazioni che le Parti si scambieranno nell'esecuzione dello stesso;
- tutte le informazioni che, prima della comunicazione all'altra Parte, non erano né pubbliche né nella disponibilità della Parte che le riceve;
- tutte le informazioni che sono ricevute da una delle Parti nel periodo che va dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro al momento in cui lo stesso perde efficacia.

Con il termine Informazioni Confidenziali devono intendersi, inoltre, tutte quelle contemplate dall'art. 98 del D.lgs. del 10 febbraio 2005 n. 30.

Le parti si impegnano a non:

a) divulgare e/o comunicare in alcun modo a terzi, in tutto o in parte, le Informazioni ricevute, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate;

b) utilizzare, in proprio o tramite terzi, in tutto o in parte, le Informazioni avute per fini diversi da quelli del presente AQ;

c) divulgare e/o comunicare a terzi, in tutto o in parte, i risultati del presente AQ.

L'obbligazione di confidenzialità oggetto di questo AQ non sarà applicabile alle Informazioni di entrambe le Parti che:

a) alla data della divulgazione o successivamente diventino di dominio pubblico non come conseguenza di un comportamento colposo della Parte che le ha ricevute e neppure come risultato di un atto della Parte stessa in violazione di questo Accordo;

b) erano legalmente in possesso della Parte che le ha ricevute prima della sua divulgazione;

c) erano state comunicate alla Parte che le ha ricevute da un terzo legalmente autorizzato e senza alcuna restrizione sull'uso o sulla possibilità di divulgazione;

d) sono state sviluppate in modo indipendente dalla Parte che le ha ricevute;

e) siano oggetto di richiesta legale di divulgazione da parte di qualsiasi autorità, a condizione che in tal caso la Parte che le ha ricevute lo notifichi prontamente per iscritto alla Parte che le ha trasmesse in modo che quest'ultima possa intraprendere ogni azione necessaria per proteggere le proprie Informazioni;

f) la Parte che le ha trasmesse abbia preventivamente autorizzato per scritto la Parte che le ha ricevute alla divulgazione o comunicazione a terzi.

L'onere della prova è a carico della Parte che vorrà far valere una delle sopra citate eccezioni.

Solamente ai fini del presente articolo, per Parti si intendono sia le Parti che le loro controllate e/o controllanti, oltre che qualsiasi incaricato, dipendente, collaboratore o consulente delle stesse.

Senza pregiudizi per gli obblighi di segretezza contenuti nel presente articolo, le Parti si impegnano a limitare, per quanto possibile, il numero dei propri dirigenti, funzionari, dipendenti e/o consulenti che possano avere accesso alle Informazioni e si impegnano a fare in modo che tutti coloro che, a vario titolo, operino all'interno della Parte, rispettino il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art.1381 del Codice Civile.

Quando le Informazioni Confidenziali sono fornite in forma scritta o altra forma tangibile, la Parte che fornisce l'informazione dovrà indicare, sul documento contenente tale

informazione o in altro modo equivalente, che l'informazione trasmessa è un'Informazione Confidenziale. Qualora l'informazione sia fornita oralmente o in altro modo non tangibile, la Parte che la fornisce dovrà indicare la natura confidenziale dell'informazione trasmessa al momento in cui la fornisce, nonché confermare per iscritto, entro 7 (sette) giorni, la natura confidenziale di tale informazione.

La Parte che riceve l'Informazione Confidenziale dovrà utilizzare lo stesso grado di diligenza, e comunque in ogni caso un ragionevole grado di diligenza, che utilizza per le proprie Informazioni Confidenziali, onde prevenire l'uso non autorizzato o la diffusione delle Informazioni Confidenziali.

Le Parti potranno liberamente trasferire le Informazioni Confidenziali anche alle proprie controllate e/o controllanti e/o controllate di tali controllanti, nel qual caso:

- tali soggetti potranno usare le Informazioni Confidenziali negli stessi limiti in cui possono disporne le Parti;
- tali soggetti si atterranno alle disposizioni del presente Art. 8 per quanto concerne il trattamento e la protezione delle Informazioni Confidenziali.

Le Parti, in tal senso, garantiscono, anche ai sensi dell'art.1381 del c.c. che le proprie controllate e controllanti rispettino le disposizioni contenute nel presente articolo.

Ciascuna Parte non potrà fare copie, duplicare, riprodurre o



registrare, in nessuna forma e con nessun mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione del Progetto e tutte le copie fatte dalla Parte che le ha ricevute dovranno essere identificate come di proprietà della Parte che le ha trasmesse.

Ciascuna Parte si impegna a restituire o a distruggere, su richiesta scritta dell'altra Parte ed entro 15 giorni da tale richiesta, tutta la documentazione o il materiale consegnati per lo sviluppo del Progetto, nonché tutte le eventuali copie.

Ciascuna Parte garantisce che le Informazioni che fornisce all'altra Parte sono conformi a quelle utilizzate per perseguire i propri obiettivi e che allo stato delle sue attuali conoscenze ha il diritto e l'autorità per divulgare le Informazioni per gli scopi sopra previsti. Nessuna delle due Parti garantisce che le Informazioni che divulga secondo quanto previsto nel presente Accordo siano idonee alle richieste dell'altra Parte e neppure che, se integrate da altre informazioni o se utilizzate in modo particolare dalla Parte che le riceve, saranno sufficienti o adatte agli scopi della Stessa. Nessuna delle due Parti si assume alcuna responsabilità secondo questo Accordo per qualsiasi uso delle Informazioni che la Parte che le riceve od i suoi clienti o agenti possano fare

Il "non esercizio" o il ritardo, di una delle Parti, nel far valere un diritto derivante dal presente Accordo, non significa

rinuncia allo stesso.

#### **Art. 9 - Comunicati al pubblico**

Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle materie trattate dal presente Accordo Quadro se non con il consenso esplicito dell'altra Parte, eccettuate quelle comunicazioni richieste per legge o in adempimento di una disposizione legittima della Amministrazione competente. Ove possibile, ciascuna delle Parti dovrà tempestivamente notificare all'altra tale eventualità.

#### **Art. 10 - No Joint Venture**

Il rapporto tra le Parti è tra soggetti contraenti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di un'organizzazione completamente autonoma e indipendente. Nessuna delle previsioni del presente Accordo Quadro deve essere interpretata come intesa a costituire una partnership, o una joint-venture. È escluso che una delle Parti possa, in virtù del presente Accordo Quadro, assumere obblighi a carico dell'altra senza il suo preventivo consenso scritto. Lo stesso non può essere considerato un contratto preliminare con obbligazioni alla stipulazione di un contratto definitivo.

#### **Art. 11 - Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione tra le Parti, relativa all'esecuzione del presente Accordo Quadro, dovrà essere inviata all'altra Parte ai seguenti indirizzi:

per CeSMA: cesma@unina.it;

per SSIP: ssip@SSIP.it

con qualsiasi mezzo che consenta di comprovarne la ricezione.

#### **Art. 12 - Risarcimento del danno**

Le Parti, pur ribadendo che tutte le spese ed i costi derivanti dalla esecuzione del presente Accordo Quadro sono a esclusivo carico della parte che li ha sostenuti, si danno atto che la violazione delle previsioni di cui all'Art.8 può recare ingiusto nocumento, per il quale ciascuna delle Parti si riserva di agire in giudizio.

#### **Art. 13 - Proprietà Intellettuale**

Tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui era titolare ciascuna Parte già prima della data di efficacia del presente Accordo Quadro sono e restano della medesima.

Nessuna previsione di questo Accordo può essere interpretata come cessione del diritto di utilizzo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, delle denominazioni, dei marchi, di altri diritti di proprietà intellettuale, di immagini possedute da ciascuna Parte, così come qualsiasi immagine o altro elemento

suggerente un collegamento con l'altra Parte, sia preesistenti che creati successivamente a questo Accordo, senza il permesso scritto dell'altra Parte.

Gli sviluppi realizzati congiuntamente dalle Parti conformemente al presente Accordo Quadro saranno regolati da un separato accordo scritto stipulato dalle Parti prima dell'inizio del lavoro congiunto, o negli Atti Esecutivi.

L'esecuzione del presente Accordo Quadro non comporterà in alcun modo, in favore dell'una Parte, l'attribuzione di licenze d'uso o comunque di diritti di proprietà intellettuale sulla parte sviluppata dall'altra Parte.

#### **Art. 14 - Rimandi**

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

#### **Art. 15 - Foro competente**

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla Legge italiana, e tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione allo stesso, a suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Napoli, 21/02/2019

**SSIP**

**CeSMA**

**(Dott. Edoardo Imperiale)**

**(Prof. Leopoldo Angrisani)**

